

Perché ridurre il numero dei parlamentari è contro la democrazia*

di Alessandra Algostino **
(30 settembre 2019)

Il 7 ottobre 2019 la Camera dei deputati è chiamata a deliberare in merito alla seconda, ed ultima, approvazione del progetto di legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” (A.C. 1585-B), già approvato, in seconda deliberazione, dal Senato, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, l’11 luglio del 2019.

Il progetto prevede una drastica riduzione del numero dei parlamentari, modificando gli articoli 56 e 57 della Costituzione: i deputati vedrebbero una diminuzione da 630 a 400 (i 12 eletti nella circoscrizione estero scenderebbero a 8); i senatori, da 315 a 200 (i 6 eletti nella circoscrizione estero diverrebbero 4); quanto all’art. 59 della Costituzione, si stabilisce che il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non possa essere superiore a cinque.

La previsione di una riduzione così drastica del numero dei parlamentari incide sulla rappresentanza, sulla sovranità popolare e sulla democrazia sotto diversi aspetti.

1. Una premessa in cifre

La riforma costituzionale in discussione muterebbe il rapporto fra parlamentari e cittadini: oggi vi sono, in rapporto alla popolazione, un deputato ogni 96.000 abitanti circa e un senatore elettivo (senza considerare i senatori a vita e i senatori di diritto a vita) ogni 192.000 abitanti circa.

La formulazione originaria della Costituzione prevedeva, per la Camera dei deputati, «un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila» (art. 56 prima della legge cost. n. 2 del 1963) e, per il Senato, «un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila»¹. La discussione in Assemblea costituente aveva registrato proposte che oscillavano tra 100.000 e 150.000 abitanti per un deputato e 120.000 e 250.000 abitanti per un senatore.

Il dato comparato, d’altro canto, mostra come il rapporto fra numero dei parlamentari e popolazione in Italia si allinei a quello di altri Paesi europei, in un *range* basso (la comparazione è limitata alla camera bassa, dato che molti Stati hanno o un parlamento monocamerale o, in caso di bicameralismo, una camera alta non eletta direttamente dai cittadini).

* Scritto sottoposto a *referee*.

¹ L’attribuzione avveniva in ogni Regione e nessuna Regione poteva avere un numero di senatori inferiore a sei, con l’eccezione dell’unico senatore della Valle d’Aosta (art. 57 Cost. prima della legge cost. n. 2 del 1963).

L'Italia ha una percentuale di numero dei deputati (camera bassa) ogni 100.000 abitanti pari a 1, identica al Regno Unito (1) e simile alla Francia (0.9)², alla Germania (0.9)³, ai Paesi Bassi (0.9), alla Polonia (1.2), al Belgio (1.3)⁴. Non mancano Paesi che presentano una percentuale decisamente più alta, quali, per limitarsi a qualche esempio: Austria (2.1), Danimarca (3.1), Grecia (2.8), Portogallo (2.2), Svezia (3.4); per non citare Stati con popolazioni e territorio di dimensioni assai ridotte, come Slovenia (4.4), Lussemburgo (10), Malta (14.3)⁵.

In caso di approvazione della riforma⁶, l'Italia si troverebbe ad avere una percentuale pari a 0.7, la percentuale più bassa fra gli Stati membri dell'Unione europea (seguita dalla Spagna, con 0.8).

Ora, fermo restando che i dati devono essere letti senza misconoscere il ruolo giocato dalla loro contestualizzazione e, quindi, alla luce di variabili "istituzionali" come la forma di governo e il sistema elettorale, così come di elementi di fatto, quali la popolazione totale o le dimensioni del territorio, quanto detto smentisce la *vulgata* che dipinge l'Italia come un Paese anomalo per la eccessiva numerosità dei suoi parlamentari⁷.

Si consideri, inoltre, come, se non è affatto scontato che una uniformità dal punto di vista comparato rappresenti di per sé un valore positivo, una omogeneità comparativa può essere letta come una spia della presenza di "buoni" argomenti a sostegno di una particolare opzione.

2 Con la precisazione che anche in Francia si discute di riduzione del numero dei parlamentari (cfr. il progetto di legge organica n. 977 del 23 maggio 2018, con la previsione di una riduzione pari al 30% in entrambe le Camere).

3 Senza dimenticare che in Germania la composizione del *Bundestag*, in ragione della formula elettorale, prevede un numero di componenti minimo al quale si aggiungono i c.d. seggi soprannumerari e i c.d. seggi compensativi (per cui con le ultime elezioni del 24 settembre 2017, ai 598 membri previsti sono stati addizionati 111 membri).

4 I dati citati, così come quelli riportati *infra*, sono relativi ad ottobre 2018 e tratti da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Servizio Studi, XVIII legislatura, *Dossier 29 luglio 2019, Riduzione del numero dei parlamentari*, A.C. 1585-B, pp. 25 ss.

5 Il fatto che percentuali che si discostano nettamente dalle altre, per un valore particolarmente alto, siano riscontrabili in Paesi con una popolazione assai ridotta (come Malta o il Lussemburgo), denota come probabilmente si ritiene che i rappresentanti non possano mai comunque scendere sotto un certo numero senza vulnerare l'idea stessa di rappresentanza (si tratta già così di parlamenti molto piccoli: nel caso di Malta, 68 componenti; del Lussemburgo, 60).

6 Per un riferimento a proposte in tema di riduzione del numero dei parlamentari antecedenti, cfr. Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Servizio Studi, XVIII legislatura, *Dossier 29 luglio 2019*, cit., pp. 21 ss.

7 Non ci si riferisce qui all'altra dominante *vulgata* ricorrente nel *marketing* che circonda il "taglio dei parlamentari", ovvero al risparmio in termini di finanza pubblica che discenderebbe dalla riduzione del numero dei parlamentari, reputandola quasi risibile se si ragiona di cifre (sia in sé sia in quanto sono evidentemente possibili infinite altre alternative in termini di risparmio) e radicalmente errata se si muove dal principio alla base della previsione dell'indennità parlamentare o se si ragiona della centralità della rappresentanza e del Parlamento nella vita di una democrazia.

I “buoni” argomenti nel caso specifico evocano i caratteri propri di una democrazia.

2. *Deminutio della rappresentanza e vulnus della democrazia rappresentativa*

Riducendo il rapporto fra cittadini e parlamentari, si incide sulla rappresentanza, sia da un punto di vista quantitativo sia da un punto di vista qualitativo⁸.

Quantitativamente aumenta la distanza fra rappresentato e rappresentante: non vi sarebbe più un deputato ogni 96.000 abitanti c.a., bensì uno ogni 151.200 c.a. Il riverbero sulla qualità della rappresentanza è evidente, con una diminuzione della possibilità per il cittadino di veder eleggere un “proprio” rappresentante, abbassando il grado di potenziale identificazione del rappresentato con il rappresentante; si restringono le possibilità di scelta e si comprime l’angolo visuale della lente che specchia la realtà e la complessità della società.

Ne risulta incrementato il senso di estraneità rispetto alle istituzioni, con possibili effetti anche sulla percezione del diritto (prodotto dal parlamento) come viepiù eteronomo. In tempi, ormai lunghi anni, in cui si ragiona di crisi della rappresentanza, si procede in una direzione che, lungi dal creare le basi per una inversione di rotta, approfondisce il solco che separa società ed istituzioni.

Indebolire la rappresentanza, nella prospettiva di una democrazia rappresentativa, inficia *tout court* la democrazia, in quanto la declinazione come rappresentativa integra un elemento chiave nel disegno della democrazia stessa.

Ad essere depotenziato è il principio di sovranità popolare: la sovranità popolare non vive solo nelle forme della rappresentanza, restando in particolare imprescindibile una partecipazione attiva dei cittadini, attraverso l’esercizio dei diritti e la mobilitazione dal basso, ma, indubbiamente, la rappresentanza ne costituisce una estrinsecazione significativa. Si possono estendere all’alterazione della rappresentanza prodotta dalla diminuzione del numero dei parlamentari, le affermazioni della Corte costituzionale a proposito dell’uguaglianza del voto: non si può produrre «una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare»⁹.

Come si evince anche dal passaggio citato dalla pronuncia della Consulta, il *vulnus* riguarda la democrazia rappresentativa, il principio di sovranità popolare, così come l’incidenza sulla forma di governo e, in specie, sull’organo parlamentare. Minando la rappresentanza, si indebolisce il Parlamento, aggravando anche in tal caso un *trend* di

⁸ Cfr., sul punto, in relazione alla proposta di legge costituzionale che qui si commenta, D. PORENA, *La proposta di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari (A.C. 1585): un delicato “snodo” critico per il sistema rappresentativo della democrazia parlamentare*, in *Federalismi.it*, n. 14/2019.

⁹ Corte costituzionale, sent. n. 1 del 2014.

ormai lungo corso, sintomo di una trasformazione surrettizia della forma di governo. Non privi di rilievo, inoltre, sono gli “effetti collaterali” che discendono da una *deminutio* nella rappresentatività sugli altri organi: basti pensare all’elezione del Presidente della Repubblica o alla votazione riguardante i giudici costituzionali¹⁰. Ad essere compromessi sono i complessi congegni, equilibri e garanzie sui quali si regge una democrazia costituzionale.

A chi rileva come un Parlamento dai numeri più contenuti sia un Parlamento più efficiente ed efficace e, dunque, più forte ed autorevole¹¹, si può obiettare osservando come, ammesso e non concesso, che la riduzione dei componenti determini una maggior efficienza e compattezza dell’organo¹², questo presuppone l’adesione ad una specifica concezione: quella che ritiene che forza e autorevolezza discendano *in primis* dall’efficienza, dalla “governabilità”, assunta come un valore positivo, a prescindere dal suo rapporto con la rappresentanza, ed anche quando comporta un sacrificio in termini di rappresentanza¹³. È una posizione riconducibile alle versioni maggioritarie della democrazia, in opposizione alla visione della democrazia, come si dirà *infra*, come modo di espressione del conflitto. Non la discussione, ma la decisione; non la rappresentanza del pluralismo, ma un vincitore, che, allontanandosi dalla tradizione del costituzionalismo, si vuole sempre più *legibus solutus*. Emerge chiaro il parallelismo, per non ragionare di mera traduzione, con le tendenze egemoniche delle *élites* del finanzia-capitalismo; nella società, così come nelle relazioni industriali, la negazione del conflitto segna la vittoria di una classe¹⁴.

10 Per tacere, ad esempio, delle modifiche necessarie ai regolamenti parlamentari, o alle circoscrizioni elettorali.

11 G. CERRINA FERONI, *Riduzione del numero dei parlamentari e applicabilità delle leggi elettorali (audizione presso la Commissione I Affari Costituzionali)*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 3/2019, p. 5.

12 La rapida approvazione del disegno di legge costituzionale che qui si commenta, per citare solo un esempio, dimostra come il numero dei componenti non costituisce un ostacolo se vi è una forte volontà politica (e le maggioranze necessarie); fermo restando che la velocità non necessariamente è un valore positivo a fronte di procedure democratiche, e di scelte, che richiedono ponderazione e discussione.

13 Da non trascurare è il c.d. “argomento comparatistico”, che si fonda sul ruolo che organi numericamente ridotti, come il Senato degli Stati Uniti, rivestono; in sostegno, dunque, sembrerebbe *prima facie* alla tesi che lega composizione ridotta e forza dell’organo. La persuasività dell’argomento, però, è revocata in dubbio se solo si considerano le insidie insite nella comparazione tra organi appartenenti a forme di governo disomogenee (come quelle parlamentare e presidenziale) e il rilievo di elementi come le competenze di un organo (nell’esempio citato, quelle che discendono da una forma fondata sul *balanced and divided government*).

14 Sul punto, cfr. L. GALLINO, *La lotta di classe dopo la lotta di classe*, intervista a cura di P. BORGNA, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 12: «non è affatto venuta meno la lotta di classe. Semmai, la lotta che era stata condotta dal basso per migliorare il proprio destino ha ceduto il posto ad una lotta condotta dall’alto per recuperare i privilegi, i profitti e soprattutto il potere»; in senso ampio, sull’esistenza delle classi sociali, nonostante l’oscuramento da parte dei *maître à penser* dominanti, o la loro minore visibilità (ovvero, in termini marxisti, la loro esistenza *in sé* ma non *per sé*), oltre L. GALLINO, *La lotta di classe*, appena citato, si vedano J. HOLLOWAY, *Che fine ha fatto la lotta di classe?*, manifestolibri, Roma, 2007; D. LOSURDO, *La lotta di classe. Una storia politica e filosofica*, Laterza, Roma-Bari, 2013.

La governabilità può essere un valore, ma in sé non è necessariamente democratica¹⁵, anzi, nella misura in cui segna il distacco rispetto alla rappresentanza, ovvero sacrifica pluralismo (reale o potenziale), costituisce rispetto all'ideale democratico una regressione¹⁶. La forza del Parlamento dovrebbe essere inscindibilmente legata in primo luogo – in una democrazia – alla sua capacità di rappresentanza, nel presupposto di una rappresentanza che tende all'autodeterminazione, che assicura l'espressione – plurale – dei governati. Ancora: quando si ragiona di efficienza, sorge ineludibile un interrogativo: efficienza in nome di che cosa? A favore di chi?

Ritorna il discorso della connessione fra governabilità ed esigenze del mercato, donde pare che il fine non sia tanto costruire un Parlamento forte in quanto sede di discussione politica, di compromesso fra differenti visioni del mondo, ma in quanto organo efficiente nel ratificare decisioni assunte altrove, nella nebulosa della *global economic governance*, e, *ça va sans dire*, ancillare rispetto al Governo.

La riduzione del numero dei parlamentari, lungi dal rilanciare il ruolo del Parlamento, frappone nuovi ostacoli alla (ri)-costruzione della sua centralità e al suo invero quale organo, attraverso la mediazione della rappresentanza, di autogoverno dei cittadini (il più possibile di "tutti" i cittadini)¹⁷, nella loro pluralità. Si è consapevoli che ragionare di autogoverno, di rappresentanza come specchio della realtà, disegna un'immagine idilliaca, lontana dalla realizzazione storica, della democrazia, anzi, facilmente la rappresentanza degrada in rappresentazione¹⁸ e il *medium* rappresentativo si risolve in una finzione, ma resta che, nella incompiutezza e imperfezione della democrazia, la scelta di ridurre il numero dei parlamentari segna comunque una regressione.

Occorre immaginare altre soluzioni, riforme in tema di attribuzioni e di poteri in grado di restituire al Parlamento un ruolo di indirizzo e controllo nei confronti del Governo, magari con un incisivo statuto delle opposizioni; e, nel contempo, restaurare la fiducia dei cittadini nell'organo e nei suoi componenti, *in primis*, attraverso una legge

15 G. U. RESCIGNO, *Democrazia e principio maggioritario*, in *Quad. cost.*, 2, 1994, p. 219: dire «che un sistema più efficiente, o più stabile, è per ciò solo più democratico è un *non sequitur*, è un modo surrettizio di cambiare i termini del discorso».

16 Fra gli altri, sottolinea come «la parola d'ordine della «governabilità» possa rischiare «di diventare il *passe-partout* per soluzioni non di efficienza istituzionale, ma di estrema personalizzazione del potere e di impoverimento della democrazia», V. ONIDA, *La Costituzione ieri e oggi*, il Mulino, Bologna, 2008, p. 76.

17 Ciò senza dimenticare, ovviamente, che il sistema rappresentativo di per sé, anche se basato su un sistema elettorale il più proporzionale possibile – e, in quanto tale, tendente alla «maggiore approssimazione possibile all'ideale della autodeterminazione in una democrazia rappresentativa, e quindi il sistema elettorale più democratico» (così H. Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge, 1945, trad. it. *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Etaslibri, Milano, 1994, p. 302) –, è inevitabilmente in parte escludente.

18 M. REVELLI, *Controcanto*, chiarelettere, Padova, 2010, p. 71.

elettorale proporzionale (un proporzionale puro e senza soglie di sbarramento). Si può immaginare, forse, di differenziare la rappresentatività delle due camere, senza con questo peraltro demonizzare, cedendo alle sirene dell'efficienza e della velocità, la capacità di riflessione e di ponderazione degli interessi che un bicameralismo perfetto, quantomeno nelle funzioni, e pur nella consapevolezza che si tratta quasi di un *unicum* nel panorama comparato, assicura.

Per rivitalizzare il Parlamento occorrono interventi strutturali, capaci di innescare un circolo virtuoso nel sistema politico, favorendo la rinascita di una forma partito, ovvero di una organizzazione collettiva che ne eserciti le funzioni, che sappia veicolare le istanze dalla società alle istituzioni, esercitando, «con metodo democratico», quel ruolo di intermediazione che consente ai cittadini di «concorrere... a determinare la politica nazionale» (art. 49 Cost.).

Incidenter: se di riduzione si vuol ragionare, ben potrebbe essa riguardare, anche in modo più incisivo, la "riserva" di parlamentari alla circoscrizione estero, indice di una concezione *ius sanguinis* della cittadinanza, la quale, in presenza di una immigrazione stabile, rivela sempre più la sua portata escludente, in contraddizione con l'immagine di una «comunità di diritti e di doveri» che «accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri»¹⁹ e in violazione del nucleo del principio democratico come identità di governanti e governati.

3. Altre riforme in discussione quali "aggravanti"

L'incidenza della riduzione del numero dei parlamentari sulla rappresentanza, sulla sovranità popolare e sulla democrazia viene ad essere ulteriormente aggravata se si inserisce la riforma, oltre che nel contesto già richiamato di crisi della rappresentanza e del Parlamento, nel quadro delle riforme in discussione, quali quelle riguardanti la legge elettorale, l'art. 71 Cost., il regionalismo differenziato. Una precisazione, peraltro, è doverosa: senza dubbio rispetto alle riforme *omnibus* del 2006 e del 2016, per limitarsi a progetti giunti sino allo stadio di delibere costituzionali sottoposte al voto popolare (e da esso respinte), la riforma che qui si commenta metodologicamente segue una strada corretta, in quanto possiede un oggetto specifico ed omogeneo. Ciò detto, il commentatore non può non valutare il progetto alla luce del contesto socio-politico ed in relazione con le altre riforme in discussione.

In primo luogo, come anticipato, il riferimento è alla legge elettorale: una formula elettorale come l'attuale *Rosatellum* (legge n. 165 del 2017), o quella che dovesse risultare dalla sua modifica nel senso prospettato nella richiesta referendaria votata dai Consiglio regionali a maggioranza leghista, in presenza di Camere ridotte,

¹⁹ Corte costituzionale, sent. n. 172 del 1999.

penalizzerebbe ancor più la rappresentanza, divenendo difficile ragionare di compatibilità con il principio democratico e di sovranità popolare.

Occorrerebbe, nell'ottica di una riduzione del danno, per bilanciare almeno in parte il *vulnus* arrecato alla rappresentanza (con la precisazione che in ogni caso non è sufficiente a sanare la ferita inferta), modificare la legge elettorale, adottando una formula proporzionale pura; la modifica della legge elettorale però non solo per ora è rinviata ad un futuro incerto, ma lentamente va scomparendo dal dibattito politico l'opzione per il sistema proporzionale.

Quanto alle riforme costituzionali in discussione, pur limitandosi in questa sede ad un cenno, non si può non considerare l'innesto, attraverso la modifica dell'art. 71 della Costituzione, di nuove forme di democrazia riconducibili alla democrazia diretta, con la previsione dell'iniziativa legislativa popolare "rafforzata", con il connesso referendum. Senza approfondire qui i rischi plebiscitari che gli strumenti previsti nel disegno di legge costituzionale recante "Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum" (A.S. 1089) presentano e la necessità di intervenire quantomeno sui quorum, per evitare l'istituzionalizzazione di una democrazia diretta "oligarchica" (ovvero lo stesso ossimoro che colpisce la piattaforma Rousseau del Movimento Cinque Stelle), non si può non rilevare come il contemporaneo *favor* per l'appello al popolo e la riduzione del numero dei parlamentari convergono nel mortificare il ruolo del Parlamento. Gli istituti di democrazia diretta e partecipativa possono arricchire la democrazia rappresentativa, sempre che vi siano le condizioni per evitare che divengano strumenti *tout court* contro il circuito politico-rappresentativo, che si traducano in pronunciamenti plebiscitari, che sponsorizzino una partecipazione oligarchica; il loro inserimento in un quadro che tende a svilire la rappresentanza, concretizza, invece, i rischi prospettati.

Infine, non si può omettere un riferimento alle proposte in tema di regionalismo differenziato, che, da un lato, privano il parlamento nazionale di competenze significative in quanto trasferiscono poteri alle regioni (ad alcune regioni) e minano l'immagine – e la sostanza – di un Parlamento che legifera sulla base, ed in garanzia, di un principio di eguaglianza (nazionale). Dall'altro lato, la diseguaglianza che esse veicolano, e che mirano ad istituzionalizzare, appartiene allo stesso *idem sentire* che ragiona in termini di efficienza, di logiche meritocratiche mistificatrici e di creazione di "governo dei forti", con buona pace della solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e, soprattutto, del progetto di eguaglianza sostanziale e di emancipazione sociale, di cui all'art 3, c. 2, Cost.

4. *Espulsione del dissenso, conflitto e democrazia*

La riduzione del numero dei parlamentari, restringendo gli spazi della rappresentanza, esclude potenzialmente dalla sfera pubblica, voci – plausibilmente quelle fuori dal coro

– di cittadini: incide, dunque, sulla democrazia come espressione del pluralismo e del conflitto²⁰.

L'opzione per la declinazione rappresentativa della democrazia è strettamente connessa al riconoscimento del pluralismo, della complessità della società, della centralità della discussione e del compromesso politico; è coerente con il contemporaneo riconoscimento del principio di maggioranza e della tutela delle minoranze²¹.

La riforma in esame riducendo gli spazi della rappresentanza scardina presupposti ineliminabili della democrazia – rispetto ai quali la rappresentanza si pone come strumento, se pur imperfetto e non sufficiente: il pluralismo e il conflitto.

Si afferma con l'opzione "Camere mini" una volta di più una versione maggioritaria e decisionista della democrazia (posto che così procedendo possa ancora ragionarsi di democrazia...), abdicando alla sua esistenza come garanzia del pluralismo delle voci, anche, se non soprattutto, di quelle minoritarie e dissonanti.

La riduzione del numero dei parlamentari è un tassello di una trasformazione della forma di Stato in senso autoritario, tendente ad espellere²² e a privare di agibilità politica, quando non a punire (il riferimento è ai decreti sicurezza)²³, il dissenso.

** Professoressa Associata di Diritto costituzionale, Università di Torino

20 Osserva R. BIN, *Che cos'è la Costituzione?*, in *Quad. cost.*, 2007, 1, pp. 20-21, come le costituzioni del Novecento incorporano il conflitto: «la regolazione del conflitto tra interessi inconciliabili corrisponde esattamente all'«oggetto sociale» della costituzione, che non pretende affatto di comporlo una volta per tutte, ma punta a istituire regole e procedure che consentano di individuare in futuro punti di equilibrio tra gli interessi che siano accettabili per tutti»; M. DOGLIANI, *I due volti della rinuncia alla politica*, in *Critica Marxista*, 1-2008, p. 24, si riferisce al «pluralismo conflittuale» come al «sale della democrazia»; G. AZZARITI, *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Laterza, Roma-Bari, 2010, individua tre modalità di composizione dei conflitti: una soluzione autoritativa, una soluzione procedurale e una attraverso la legittimazione e la costituzionalizzazione (p. 122), e conclude ricordando che «non c'è democrazia senza conflitto» (p. 404). Per una visione della democrazia in cui «il confronto agonistico è la condizione essenziale della sua esistenza» (p. 34) e «il consenso è certamente necessario, ma deve essere accompagnato dal dissenso» (p. 35), C. MOUFFE, *On the Political*, 2005, trad. it. *Sul politico. Democrazia e rappresentazione dei conflitti*, Mondadori, Milano, 2007.

21 Cfr. M. LUCIANI, *Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale*, intervento alla Tavola Rotonda AIC, Roma, 1 marzo 2019, in *Osservatorio costituzionale*, n. 1-2/2019, p. 201.

22 Sulla centralità dell'immagine dell'espulsione, individuata come cifra dell'economia mondiale, cfr. S. SASSEN, *Espulsioni. Brutalità e complessità nell'economia globale*, Bologna, il Mulino, 2015.

23 Sia consentito rinviare a A. ALGOSTINO, *Il decreto "sicurezza e immigrazione" (decreto legge n. 113 del 2018): estinzione del diritto di asilo, repressione del dissenso e diseguaglianza*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2018, pp. 167 ss.